



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

ALLEGATO

PIANO DELLE CONDIZIONI MINIMALI PER LO SVOLGIMENTO DEI MERCATI

in applicazione dell'**ordinanza della Regione Emilia Romagna del 12.11.2020 n.216** in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria COVID 19

L'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio nell'ambito dei mercati di cui al Dlgs 114/98 nonché di attività di vendita nei mercati contadini di cui al DM 20.11.2007 è **consentito a condizione che si rispettino le seguenti prescrizioni:**

- 1. l'area mercatale sia perimetrata, mediante transenne, nastri o altri sistemi idonei, con la presenza di varchi di accesso e di uscita separati;**
- 2. l'area mercatale deve essere presidiata da sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;**
- 3. nell'area mercatale dovranno essere applicate le seguenti misure di mitigazione del rischio COVID 19,** di cui al "protocollo regionale DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE" approvato con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 82 del 17/05/2020 e s.m.i.:

- a) per accedere alle aree mercatali è fatto obbligo di indossare la mascherina;
- b) dovrà essere definita l'esatta conformazione dell'area mercatale con l'individuazione del numero massimo di posteggi, con la possibilità di attuare spostamenti dei posteggi al fine di garantire l'efficace rispetto delle misure di sicurezza. Le aree dovranno individuare varchi informativi e le aree dovranno essere adeguatamente presidiate con addetti al controllo al fine di evitare assembramenti;
- c) dovrà essere definito il numero e la tipologia degli addetti al controllo dell'area mercatale (reclutati dai partecipanti e dalle Associazioni di categoria e/o di volontariato) che si occuperanno della prevenzione degli assembramenti nell'area di vendita delimitata;
- d) in ciascun posteggio gli operatori dovranno essere in un numero congruo a garantire il distanziamento sociale tra loro, nonché indossare mascherine e altri dispositivi protettivi monouso;
- e) prima dell'inizio delle operazioni di vendita, ogni operatore commerciale dovrà collocare idonea segnaletica nelle zone prossimali ai singoli banchi finalizzata a tenere la distanza di sicurezza dei clienti e al fine di evitare il formarsi di assembramenti;
- f) è vietata la vendita di cose usate (quali indumenti o scarpe o capi abbigliamento o altro bene usato);
- g) gli operatori potranno utilizzare il solo fronte espositivo su strada e non i fronti espositivi laterali.